



# COMUNE DI ACQUI TERME

Decreto nr. 7 del 21 maggio 2019

**OGGETTO: Nomina rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione di AMAG S.p.A.**

## IL SINDACO

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 54, comma 1 lettera g, dello Statuto Comunale;
- la Deliberazione C.C. nr. 27 del 13/07/2017, con la quale sono stati approvati i criteri per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in Enti ed Associazioni;

**PRESO ATTO** che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AMAG S.p.A.;

**ATTESO** che il Comune di Acqui Terme ha facoltà di indicare un proprio rappresentante in tale organismo;

**EVIDENZIATO** che l'incarico di cui trattasi ha una notevole rilevanza, soprattutto alla luce della complicata normativa riguardante le Società partecipate dagli Enti Pubblici ed, in particolare, in riferimento ad AMAG che, essendo una Società per Azioni con diverse Società controllate, possiede un'organizzazione complessa che richiede specifiche competenze ed esperienze in materia;

**INDIVIDUATO** nella persona dell'Avv. Giancarlo Faletti, di cui si allega al presente provvedimento il curriculum vitae, il soggetto da incaricare propriamente in considerazione delle alte specifiche competenze ed esperienze in materia;

## DECRETA

di indicare quale rappresentante del Comune di Acqui Terme nel Consiglio di Amministrazione di AMAG S.p.A., l'Avv. Giancarlo Faletti, nato a Torino il 07/03/1953, con domicilio in Torino, Corso Vinzaglio nr.2.

Acqui Terme, 21 maggio 2019

IL SINDACO  
Giancarlo Faletti

**Studio Legale FALETTI**

**Associazione professionale  
C.f. e P.I. 0558 070 0010**

**Avv. Giancarlo FALETTI**  
Patrocinante in Cassazione  
**Avv. Maria Novella FALETTI**  
**Avv. Valentina BARP**

10121 Torino – c.so Vinzaglio, 2  
Tf 011 561.36.33 r.a. – fax 011.562.89.01  
E-mail [info@studiogalefaletti.it](mailto:info@studiogalefaletti.it)

Rec.: 20144 Milano – via Tortona, 72  
Tf 02.720.94.831 – fax 02.720.94.839

Rec.: 10064 Pinerolo – via Buniva, 63  
Tf 0121.39.31.82 r.a. – fax 0121.75.440

Spett.le  
**AMAG spa**  
Alla cortese attenzione della dr.ssa Paola CAVALLONE  
SPM

**Curriculum vitae**

Lo Studio Legale Faletti, nella compagine attuale, è il risultato, prodotto negli anni, della fusione di due studi professionali, l'uno, di impronta squisitamente penalistica e l'altro, di competenza espressamente civilistico/commerciale.

Allo stato attuale, esso, quindi, svolge la propria attività sia in ambito penale che civile ed amministrativo, con particolare riguardo al diritto civile in genere, delle assicurazioni, dell'ambiente e del lavoro.

L'attività dello studio si esercita presso la sede di Torino e presso due recapiti, stabilmente presidiati, di Milano e di Pinerolo.

Esso annovera, tra i propri maggiori clienti, alcune Imprese di assicurazione (Gruppo Zurigo – quattro compagnie - AXA Assicurazioni spa, AXA Carlink spa, AXA Sim spa, AXA Reim srl, CNP Capitalia Vita spa, Cattolica Assicurazioni, CP Servizi Consulenziali Spa, Atradius spa, Intesasanpaolo Assicura spa, Vittoria Assicurazioni spa, Aviva Italia, Interiura Italy spa, Helvetia spa) per le quali, oltre alle controversie giudiziali nel contenzioso sinistri passivi (sinistri gravi rami danni in genere, vita e cauzioni), rapporti commerciali e di lavoro, procedimenti penali in materia di competenza delle Aree Speciali, svolge attività di consulenza stragiudiziale pressoché generalizzata a livello di Direzione Generale.

Lo Studio è, altresì, iscritto nell'elenco dei fiduciari ANIA per la quale svolge attività saltuaria di assistenza giudiziale, civile e penale (estesa alle Imprese che ne fanno richiesta) sulle piazze ove sono collocate le sedi di lavoro.

Sono altresì prioritari clienti dello Studio una organizzazione sindacale dei dirigenti medici dipendenti del SSN, con circa 12.000 iscritti (per la quale viene svolta consulenza ed assistenza a livello centrale), alcuni Ordini professionali piemontesi nonché amministrazioni locali anche di media dimensione.

Sono componenti dello Studio tre professionisti avvocati: l'avv. Giancarlo FALETTI è abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato) ed alcuni collaboratori.

Nell'ambito delle attività di istruzione/formazione, l'avv. Giancarlo Faletti partecipa stabilmente, in qualità di docente, a corsi di aggiornamento professionale per architetti, medici e dirigenti pubblici e periti assicurativi, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente e delle conseguenti responsabilità (specie per i professionisti tecnici) nonché, per i medici e dirigenti pubblici, agli aspetti conseguenti alle obbligazioni professionali assunte nei confronti dei clienti e dell'ente di appartenenza. Sono, a tale riguardo, in atto collaborazioni con la Federazione degli Ordini degli Architetti del Piemonte, l'Università Bocconi e la Regione Lombardia (per la formazione dei direttori generali ASL ed i dirigenti medici delle medesime), nonché con AIPAI.

Torino, li 24 maggio 2019.

Avv. Giancarlo FALETTI



**OGGETTO : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO  
D'INTERESSE ( ART. 53 D.LGS 165/01)  
DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'  
( ART. 20 D. LGS 39/13)**

Il/La FALETTI Giancarlo sottoscritto/a ..... nato/a .....  
a BRINDISI ..... il 07/05/1953 ..... e residente in  
BRINDISI ..... Via DE VINCENZO ..... N. 3 .....  
Codice Fiscale FLTRCR53007L21971 .....  
alla data del 24/05/19 ..... per l'incarico di  
Consigliere di amministrazione ANA 9/12 .....

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

**DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, e dell'art. 20 D.Lgs 39/13, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.**

*In fede.*

Data 24/05/19.....

Firma..... Giancarlo Faletti.....

## **DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:**

Informazioni tratte dal sito **SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE** ([www.sspai.it](http://www.sspai.it))

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

**Il CdI è attuale** (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

**Il CdI è potenziale** quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

**Il CdI è apparente** (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

## **PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI**

### **ART. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013**

#### **Art. 2 co. 3:**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

#### **Art. 3 co. 2**

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

#### **Art. 6**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2 Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### **Art.7**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### **Art. 13 co. 3**

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio (...)

#### **ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013**

##### **Art. 1 co. 2 lett e)**

Ai fini del presente decreto si intende:

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

#### **Art. 4**

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

**Art. 5**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

**Art. 9**

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

**Art. 10**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

**Art. 20**

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

**FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA**

Firma ..... *Francesco Pelli* .....